

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2016
743/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI EX
DELIBERAZIONE 111/06, PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 dicembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 668/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 150/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 150/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, 616/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 616/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2016, 248/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2016, 249/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 301/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 673/2016/R/eel;

- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING SE (successivamente E.ON GLOBAL COMMODITIES SE, di seguito: E.ON GC), del 4 dicembre 2012, prot. Autorità 39586, del 4 dicembre 2012;
- la comunicazione di ACEA ENERGIA HOLDING S.p.a. (oggi ACEA ENERGIA S.p.a., di seguito: ACEA ENERGIA), del 5 dicembre 2013, prot. Autorità 38714, del 6 dicembre 2013;
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.p.a. (di seguito: OTTANA ENERGIA), del 1 dicembre 2014, prot. Autorità 34939, del 2 dicembre 2014;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 1 dicembre 2014, prot. Autorità 35740, del 9 dicembre 2014;
- la comunicazione congiunta di EP PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: EP PRODUZIONE) ed E.ON GC, del 13 novembre 2015, prot. Autorità 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione 13 novembre 2015);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2016, prot. Autorità 10735, del 12 aprile 2016 (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA, del 7 giugno 2016, prot. Autorità 16546, del 9 giugno 2016 (di seguito: comunicazione Ottana Energia);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 9 settembre 2016, prot. Autorità 25363, del 14 settembre 2016 (di seguito: comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 25 ottobre 2016, prot. Autorità 30612, del 26 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di ACEA ENERGIA, in data 26 ottobre 2016, prot. Autorità 31853, del 3 novembre 2016 (di seguito: comunicazione Acea).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: corrispettivo *ex* comma 63.13) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione e che detto corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- i seguenti impianti sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2015:

- a) Assemini, Portoferraio e Sulcis di ENEL PRODUZIONE e Ottana di OTTANA ENERGIA, ai sensi della deliberazione 668/2014/R/eel;
- b) Montemartini di ACEA ENERGIA, ai sensi della deliberazione 635/2013/R/eel;
- c) Centro Energia Ferrara di E.ON GC, ai sensi della deliberazione 582/2012/R/eel;
- l'ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Centro Energia Ferrara di EP PRODUZIONE, prevista dalla deliberazione 582/2012/R/eel, è stata revocata nel corso dell'anno 2015, con la deliberazione 150/2015/R/eel; quest'ultimo provvedimento, tra l'altro:
 - delinea i criteri di dettaglio, anche di natura procedurale, per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo al menzionato impianto per l'anno 2015, tenendo conto degli effetti della revoca dell'ammissione a tale regime;
 - prevede la reintegrazione piena dei costi per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del provvedimento medesimo, mentre, per il periodo residuo dell'anno 2015, la reintegrazione è limitata ai costi fissi incrementali, al netto di una quota del margine di contribuzione generato nel periodo residuo medesimo;
- con la deliberazione 616/2015/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate da ENEL PRODUZIONE, OTTANA ENERGIA ed EP PRODUZIONE, ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo al primo semestre dell'anno 2015 per gli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis di ENEL PRODUZIONE, Ottana di OTTANA ENERGIA e Centro Energia Ferrara di EP PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; e che, secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione 13 novembre 2015, EP PRODUZIONE ed E.ON GC hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara;
 - congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a EP PRODUZIONE l'importo del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2015 relativo all'impianto Centro Energia Ferrara;
- è stata presentata istanza per il riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2015 da:
 - ACEA ENERGIA, in relazione all'impianto Montemartini, con la comunicazione Acea;
 - ENEL PRODUZIONE, con riferimento agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis, con la comunicazione Enel Produzione;

- EP PRODUZIONE, per l'impianto Centro Energia Ferrara, con la comunicazione EP Produzione;
- OTTANA ENERGIA, per l'impianto Ottana, con la comunicazione Ottana Energia;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13 sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali; e che Terna comunichi, all'Autorità, l'esito del controllo sopra richiamato, in modo che la stessa Autorità possa tenerne conto in fase di determinazione dell'importo del corrispettivo *ex* comma 63.13;
- l'attività di verifica *ex* comma 65.34, svolta da Terna sul margine di contribuzione per l'anno 2015, è tuttora in corso;
- rispetto agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2015, gli utenti del dispacciamento sono, al momento, esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'eventuale acconto *ex* comma 65.30 già riconosciuto; e che, peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati, essendo relativo esclusivamente al primo semestre dell'anno 2015 ed essendo stato determinato con un approccio prudentiale;
- gli impianti oggetto del presente provvedimento, fatto salvo l'impianto Centro Energia Ferrara di EP PRODUZIONE e Sulcis di ENEL PRODUZIONE, sono soggetti alla reintegrazione dei costi per l'intero anno 2016;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende:
 - a) nel caso degli impianti - diversi da Centro Energia Ferrara - per i quali l'Autorità ha già determinato il conguaglio del corrispettivo *ex* comma 63.13 per anni anteriori al 2015 (Montemartini, Ottana, Sulcis), il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la suddetta determinazione e i costi fissi stimati per l'anno 2015 che l'utente del dispacciamento ha indicato nella istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;
 - b) nel caso dell'impianto Centro Energia Ferrara, un quarto dell'importo determinato con la metodologia indicata alla precedente lettera a), per tenere cautelativamente conto del fatto che, con la deliberazione 150/2015/R/eel, la piena reintegrazione dei costi è prevista esclusivamente per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del provvedimento medesimo;
 - c) per gli impianti soggetti al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2015 che non ricadono nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) (Assemini, Portoferraio), i costi fissi stimati per l'anno 2015 che l'utente del dispacciamento ha indicato nella istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti ACEA ENERGIA, ENEL PRODUZIONE, EP PRODUZIONE e OTTANA ENERGIA, Terna riconosca a dette società un acconto del corrispettivo *ex* comma 63.13 (di seguito: Acconto), con riferimento agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2015, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato corrispettivo *ex* comma 63.13, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna del 31 marzo 2016, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dagli utenti del dispacciamento interessati nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità; e, dunque, che l'Acconto sia determinato, per ciascun impianto, come pari all'80% della differenza tra:
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2015, escludendo le eventuali decurtazioni per eccesso di indisponibilità effettuate dall'utente del dispacciamento sui menzionati costi, e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eventuale eccesso di indisponibilità che, con la comunicazione Terna e con riferimento allo specifico impianto, la suddetta società ha indicato rispetto al valore medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2015, iscrivendo tra i ricavi l'eventuale acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna in applicazione della deliberazione 616/2015/R/eel

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, ad ACEA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna eroghi, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato B;
3. di disporre che Terna eroghi, a EP PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2015, il cui importo è riportato nell'Allegato C;

4. di prevedere che Terna eroghi, a OTTANA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Ottana, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2015, il cui importo è riportato nell'Allegato D;
5. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui ai punti precedenti entro il 31 dicembre 2016;
6. di trasmettere gli Allegati A, B, C e D a Terna e, rispettivamente, ad ACEA ENERGIA, ENEL PRODUZIONE, EP PRODUZIONE e OTTANA ENERGIA;
7. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, B, C e D, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni